



**REGIONE CALABRIA**

**LEGGE REGIONALE**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2009, N. 47  
(TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E  
DELLA FLORA SPONTANEA AUTOCTONA DELLA CALABRIA)

Approvata dal Consiglio regionale  
nella seduta del 22 gennaio 2019

*Si assegna il numero 1  
della serie delle leggi regionali  
dell'anno 2019*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1  
(Modifica titolo l.r. 47/2009)

1. Nel titolo della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria), le parole: “e della flora spontanea autoctona” sono sostituite dalle seguenti: “, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della floraspontanea di alto pregio.”.

Art. 2  
(Modifiche art. 1 l.r. 47/2009)

1. L'articolo 1 della l.r. 47/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 1  
(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto delle norme comunitarie, dei principi fondamentali dello Stato, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali del turismo e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento), di seguito denominato decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, e del decreto del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del 19 dicembre 2017 (Approvazione del primo elenco degli alberi monumentali d'Italia), fatte salve le disposizioni di cui alla parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla valorizzazione ed alla tutela degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria che abbiano particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico.”.

Art. 3  
(Inserimento art. 1 bis nella l.r. 47/2009)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 47/2009, è inserito il seguente:

“Art. 1 bis  
(Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate della Calabria e dell'elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria)

1. Sono istituiti l'elenco degli alberi monumentali della Calabria, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e l'elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria.

2. Alla gestione dell'elenco degli alberi monumentali e dell'elenco della flora di alto pregio della Calabria provvede il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente.”.

Art. 4  
(Modifiche art. 2 l.r. 47/2009)

1. L'articolo 2 della l.r. 47/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 10/2013, per “albero monumentale” si intende:
  - a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati quali rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
  - b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
  - c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali, ad esempio, ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
2. Sono considerati “boschi vetusti” le formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentano caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione.
3. Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazioni vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b), si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone, sia a specie alloctone.
4. Ai fini di cui al comma 3, si intendono:
  - a) per “specie autoctone”, quelle naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;
  - b) per “specie alloctone”, quelle non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo.
5. Per “flora di alto pregio” si intende l'insieme delle specie vegetali vascolari spontanee calabresi rare o minacciate d'estinzione, per le quali è necessario intraprendere prioritarie misure di conservazione e avviare progetti di tutela.”.

#### Art. 5

(Inserimento art. 2 bis nella l.r. 47/2009)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 47/2009, è inserito il seguente:

#### “Art. 2 bis (Criteri di monumentalità)

1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ministeriale 23 ottobre 2014, sono i seguenti:
  - a) pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie, ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e la proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale, ma non è imprescindibile se gli altri criteri sono di maggiore significatività. I valori soglia minimi della circonferenza sono quelli di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 febbraio 2015, n. 8870 (Alberi monumentali - Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale). Fattore importante della valutazione è l'aspettativa di vita dell'esemplare, che deve essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile, sia sotto il profilo fitosanitario, che statico, quest'ultimo valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso;
  - b) pregio naturalistico, legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell'importanza che ad esse è stata attribuita dall'uomo nel corso della storia. Tali criteri devono essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (a titolo esemplificativo: condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (a titolo esemplificativo: presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo (a titolo esemplificativo: potature) che possono aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;

c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione e al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali, in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;

d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifiche. A tale riguardo, si considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e le specie che, seppur coerenti in terminidi area di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;

e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale;

f) pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologico-culturale e quella percettiva;

g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi.

2. I criteri di cui al comma 1, lettere e), f), g), sono verificati e valutati d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Nella applicazione dei criteri di cui al comma 1, da utilizzare anche in modo alternativo, è assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l'albero insiste.”.

#### Art. 6

(Inserimento art. 2 ter nella l.r. 47/2009)

1. Dopo l'articolo 2 bis della l.r. 47/2009, è inserito il seguente:

#### “Art. 2 ter

(Elenco regionale della flora di alto pregio della Calabria)

1. È approvata la tabella 1 allegata alla presente legge; la tabella costituisce l'elenco regionale della flora spontanea di alto pregio della Calabria ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

2. L'elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria di cui al comma 1 comprende le specie regionali particolarmente rare o minacciate d'estinzione incluse nelle liste rosse pubblicate dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

3. La Giunta regionale approva con proprio provvedimento l'aggiornamento della tabella di cui al comma 1.”.

#### Art. 7

(Modifiche art. 3 l.r. 47/2009)

1. L'articolo 3 della l.r. 47/2009 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale approva, previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette), l'elenco degli alberi monumentali della Regione Calabria sulla base degli elenchi comunali contenenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’elenco degli alberi monumentali della Regione Calabria di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) e trasmesso, unitamente a tutta la documentazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato), per far parte dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Regione cura, con le modalità di cui al comma 5 dell’articolo unico del decreto del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 19 dicembre 2017, l’aggiornamento periodico, con cadenza annuale, dell’elenco di cui al comma 1 e comunica tempestivamente ogni eventuale variazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), del d.lgs. 177/2016.”;

d) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.”.

#### Art. 8

(Modifiche art. 4 l.r. 47/2009)

1. L’articolo 4 della l.r. 47/2009 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 4

(Compiti e funzioni dei Comuni)

1. I Comuni garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalità della presente legge.

2. I Comuni, ai sensi dell’articolo 7 della l. 10/2013, sotto il coordinamento della Regione Calabria, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza.

3. Il censimento è realizzato dai Comuni, sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio di alberi monumentali, sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, direzioni regionali e soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui al comma 3 utilizzano l’apposita scheda di segnalazione di cui all’allegato n. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014. La scheda, opportunamente compilata, deve essere consegnata al Comune avente competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.

5. Per garantire all’elenco nazionale e regionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni, per l’attività di censimento deve essere utilizzata nel rilievo di campagna la scheda di identificazione dell’albero monumentale-formazioni vegetali monumentali, di cui all’allegato n. 3 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014.

6. Per la metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all’allegato tecnico specifico di cui all’allegato n. 5 al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, e alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8870/2015.

7. I Comuni, effettuate le attività di censimento, trasmettono al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell’ambiente i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, di cui all’allegato n. 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, affinché la Giunta si pronunci sull’attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito. L’elenco comunale è corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi in formato digitale.

8. La scheda di segnalazione dell’albero monumentale o delle formazioni vegetali monumentali, la scheda di identificazione, l’allegato tecnico specifico sui criteri dimensionali, la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 febbraio 2015, n. 8870 (Alberimonumentali – Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale) e lo schema di

elenco sono resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Calabria, nella sezione relativa al dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente.

9. I Comuni, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, possono richiedere, a supporto dell'attività di censimento, specifica collaborazione agli organismi territorialmente competenti, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici ed enti territoriali.

10. I Comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di proporre ricorso, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.

11. I Comuni, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l. 10/2013, concedono le autorizzazioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, all'abbattimento e alla modifica della chioma e dell'apparato radicale solo in casi motivati e improcrastinabili, nei quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante degli organismi territorialmente competenti, che si possono avvalere della consulenza del servizio fitosanitario regionale.

12. I Comuni trasmettono alla Regione gli atti autorizzativi rilasciati per l'abbattimento o la modifica degli esemplari.

13. Nel caso in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il Comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predispone, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento.

14. Ai fini di cui ai commi 9, 11 e 13, per "organismi territorialmente competenti" si intendono gli organismi e i comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato, soppresse per effetto del d.lgs. 177/2016."

#### Art. 9

(Abrogazione art. 5 l.r. 47/2009)

1. L'articolo 5 della l.r. 47/2009 è abrogato.

#### Art. 10

(Modifiche art. 6 l.r. 47/2009)

1. L'articolo 6 della l.r. 47/2009, è così modificato:

a) al comma 1:

1) le parole: "Di concerto con le Consulte tecniche di cui all'articolo 4, le Province promuovono e sostengono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione Calabria sostiene";

2) dopo le parole: "alberi monumentali", sono inserite le parole: "dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate";

3) la parola: "autoctona" è sostituita dalle seguenti: "di alto pregio";

4) le parole: "le Università" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti di ricerca";

5) l'ultimo periodo è soppresso;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione Calabria promuove la conoscenza delle specie di cui all'articolo 2 anche per fini didattici e turistici, nel rispetto dei principi di conservazione della natura e dell'ecosostenibilità.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco degli alberi monumentali della Calabria, gli esemplari e le formazioni arboree in esso riportati sono, eventualmente, sottoposti alla procedura per il riconoscimento del vincolo storico-paesaggistico di cui al Capo II, del d.lgs. 42/2004. In caso di proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la Regione provvede ai sensi dell'articolo unico, comma 6, del decreto del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 19 dicembre 2017. Per gli esemplari e le formazioni arboree inseriti nell'elenco pubblicato sono previste adeguate forme di valorizzazione e tutela. I Comuni interessati devono riportare nei propri strumenti urbanistici gli alberi inseriti nell'elenco e le popolazioni delle specie vegetali della flora di pregio, nonché le relative aree di pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela.";

d) al comma 4, le parole "nei Registri provinciali di cui all'articolo 5" sono soppresse;

e) al comma 5:

1) le parole: “nei Registri di cui all’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “nell’elenco degli alberi monumentali della Calabria”;

2) le parole: “dall’Amministrazione provinciale, previo parere espresso dalla Consulta tecnica provinciale,” sono sostituite dalle seguenti: “dal Comune competente, ai sensi dell’articolo 4,”;

f) al comma 6:

1) le parole: “per competenza al Corpo forestale dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “agli organismi e comandi dell’Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato, soppresse per effetto del d.lgs. 177/2016.”;

2) le parole: “Agricoltura e Forestazione” sono sostituite dalle seguenti: “competente in materia di tutela dell’ambiente”.

g) il comma 7 è abrogato.”.

#### Art. 11

(Modifiche art. 7 l.r. 47/2009)

1. L’articolo 7 della l.r. 47/2009 è così modificato:

a) al comma 1, le parole: “al Corpo Forestale dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “dagli organismi e comandi dell’Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato soppresse per effetto del d.lgs. 177/2016.”;

b) al comma 2, le parole: “provinciali e municipali” sono sostituite dalla parola: “locali”.

#### Art. 12

(Modifiche art. 8 l.r. 47/2009)

1. L’articolo 8 della l.r. 47/2009 è così modificato:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: “a chiunque di”, è inserita la parola seguente: “danneggiare,”;

2) le parole: “o flora autoctona spontanea” sono soppresse;

3) le parole: “nei registri provinciali di cui all’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “negli elenchi di cui all’articolo 1 bis, comma 1”;

b) al comma 2:

1) le parole: “inseriti nel registro di cui all’articolo 5,” sono soppresse;

2) dopo la parola: “scopi”, è inserita la parola seguente: “commerciali,”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. E’ fatto, altresì, divieto di danneggiare, sradicare e commercializzare, ad esclusione di quanto strettamente connesso ad attività agricole e zootecniche, la flora spontanea di alto pregio inserita nell’elenco di cui all’articolo 2 ter.”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Nel caso di abbattimento o danneggiamento di alberi monumentali si applicano le disposizioni dell’articolo 7, comma 4, della l. 10/2013.”;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatto salvo quanto disposto al comma 4, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 10.000 per ciascuna pianta o esemplare interessato. All’accertamento delle violazioni suddette e all’irrogazione delle relative sanzioni provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). I Comuni destinano le risorse finanziarie derivanti dai proventi delle sanzioni di cui al presente comma alla tutela, alla valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali.”.

f) il comma 7 è abrogato.

#### Art. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 14  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 25/01/2019

**IL VICE PRESIDENTE**